Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 02/2026
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Professionista *#Next!* Mod PRO2 v.1 Ed. 02/2026"

Di seguito sono riassunte le informazioni principali del prodotto.

Che tipo di assicurazione è?

- di Tutela Legale per garantire i compensi dell'avvocato e del perito a difesa degli interessi dell'assicurato
- di Perdite Pecuniarie per la decurtazione dei punti o la revisione del documento di guida.

Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

LINEA CLASSIC:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e dolosi
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Chiamata in causa Compagnia RC/fornitori
- ✓ Ricorso contro provvedimenti disciplinari
- ✓ Difesa davanti la Corte dei Conti
- ✓ Vertenze con Istituti o Enti privati o pubblici

LINEA TOP e PREMIUM (in aggiunta a Classic):

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori, prestatori di lavoro autonomo o occasionale
- ✓ Vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente

Massimali per sinistro:
€ 25.000, € 40.000*, € 50.000*, 75.000*.
Le vertenze contrattuali con i fornitori, anche per la ristrutturazione edilizia, con prestatori di lavoro autonomo o occasionale e la garanzia facoltativa Vertenze con i lavoratori dipendenti hanno un massimale annuo di € 80.000, € 100.000, € 120.000, € 150.000 a seconda del massimale per sinistro scelto.

Garanzie facoltative:

- Retroattività
- Denuncia sinistri postuma*
- Manager*
- Resistenza alla richiesta per danni contrattuali/extra contrattuali
- Tutela Penale Mondo*
- Tutela penale circolazione*
- Muoversi in libertà Platino*
- Area Sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore*
- Appalto e subappalto*
- Vertenze con i lavoratori dipendenti*
- Immobili non direttamente utilizzati dal contraente*
- Vertenze tra intermediari assicurativi*
- Vertenze con i clienti*

**non disponibile per l'acquisto online*

Che cosa non è assicurato?

- ✘ diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
- ✘ compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- ✘ fatti dolosi degli assicurati
- ✘ fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- ✘ prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua professione;
- ✘ attività di direttore sanitario o di amministratore
- ✘ vertenze con ARAG.

Ci sono limiti alla copertura?

! Linea Premium. Per ogni tipo di vertenza della linea Top elencato nelle vertenze contrattuali e nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente, le garanzie operano per 2 sinistri in fase stragiudiziale e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.
Il numero di sinistri è per ogni anno assicurativo.
Per le garanzie facoltative i limiti della Linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

! Opzione Decidi Tu!. ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- con lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.

Si applica il massimale per anno assicurativo, se previsto.

Dove vale la copertura?

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea CLASSIC, TOP e PREMIUM	• Difesa penale per delitti colposi, delitti dolosi e contravvenzioni	Europa e Stati del bacino del Mediterraneo
	• Impugnazione di sanzioni amministrative • Impugnazione di provvedimenti disciplinari • Difesa davanti la Corte dei Conti • Vertenze con Istituti o Enti privati o pubblici	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile o dei fornitori	Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
Linea TOP e PREMIUM	• Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi	Europa e Stati del bacino del Mediterraneo
	• Vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente	Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
	• Vertenze contrattuali con fornitori, con prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA e con prestatori di lavoro occasionale	Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori per l'utilizzo del web e social e media network opera per i sinistri avvenuti in tutto il mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito.		
Garanzie facoltative	• Resistenza alle richieste per danni contrattuali causati • Area Sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, vertenze individuali di lavoro • Appalto e subappalto: Ricorso o difesa davanti al TAR • Immobili non direttamente utilizzati dal contraente • Vertenze con i clienti • Vertenze tra intermediari assicurativi	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Manager • Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali causati dall'assicurato • Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, richiesta danni per fatto illecito di terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	• Tutela penale circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela Legale	Mondo
	• Muoversi in libertà platino: rimborso autoscuola e zero punti	Repubblica Italiana
	• Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito • Appalto e subappalto: Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto • Vertenze con i lavoratori dipendenti	Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito

Che obblighi ho?

Le dichiarazioni sul rischio da assicurare devono essere complete e veritiere.
Durante il contratto vanno comunicati i cambiamenti che possono aggravare il rischio. In caso contrario si può perdere il diritto alla copertura assicurativa e ARAG può interrompere il contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale, e il contraente deve pagarlo alla stipula e al rinnovo del contratto (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance), anche con rate infrannuali, ad ARAG o all'intermediario incaricato e con mezzi previsti dalla legge. L'acquisto on line prevede mezzi di pagamento specifici.
Se il frazionamento è semestrale il premio aumenta del 4% con un importo minimo di € 5,00.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
• indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato entro tale data
• del pagamento, se il premio è stato pagato successivamente.
In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.
Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova di un anno.

Come posso disdire la polizza?

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, il contraente e ARAG possono recedere dal contratto con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.
Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Professionista *#Next!* - Mod PRO2 v.1 Ed. 02/2026"

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.
Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).
Risultato economico del periodo: € 50 milioni.
Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. ARAG è obbligata entro i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Opzione Decidi Tu!	Non ci sono ulteriori informazioni rispetto al DIP
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Retroattività	Difesa penale e davanti la Corte dei Conti per fatti precedenti al contratto
Denuncia sinistri postuma	Denuncia dei sinistri che decorre dalla cessazione del contratto.
Manager	Difesa penale, richiesta danni e altre garanzie per il contraente e i manager
Resistenza alla richiesta per danni contrattuali e extra contrattuali	Resistere alle richieste di risarcimento avanzate da fornitori e da terzi
Tutela penale mondo	Difesa penale in tutto il mondo (con/senza USA e Canada)
Tutela penale circolazione	Difesa penale in seguito ad incidenti stradali
Muoversi in libertà platino	Difesa penale, richiesta danni, ricorsi e rimborso autoscuola e zero punti.
Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore	Richiesta di risarcimento danni e vertenze individuali di lavoro
Appalto e subappalto	Vertenze contrattuali e vertenze davanti al TAR relative a gare pubbliche
Vertenze con lavoratori dipendenti	Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro
Immobili non direttamente utilizzati dal contraente	Garanzie a tutela dell'immobile compreso lo sfratto e il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione

Vertenze tra intermediari assicurativi	Vertenze contrattuali per accordi scritti di collaborazione tra il contraente e altri intermediari assicurativi iscritti nella sezione A, B ed E del RUI
Vertenze con i clienti	Vertenze contrattuali con i clienti

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni
- materia fiscale o amministrativa
- tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
- danni nucleari o genetici causati dall'assicurato
- stato di calamità naturale o di allarme
- compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- contratti di mandato o contratti tra intermediari assicurativi
- circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato
- attività svolta dal contraente direttamente o a favore di imprese che si occupano di:
  - fabbricazione o commercio di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
  - trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato
- attività inerente o connessa al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolta dal contraente direttamente o a favore di imprese che si occupano di queste attività con ATECO 38-39 o con queste attività nell'oggetto sociale
- adesione ad azioni di classe (class action)
- difesa penale per abuso di minori.

Ulteriori esclusioni per le garanzie facoltative

Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino:

- condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove

Immobili non direttamente utilizzati dal contraente:

- vertenze tra comproprietari.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP:

Linea Classic

- Limite per sinistro per Impugnazione di sanzioni amministrative fiscali, tributarie o inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia: € 5.000, € 10.000 o € 15.000.
- Limite anticipo spese per difesa penale per delitti dolosi e difesa davanti la Corte dei Conti: € 5.000, € 10.000, € 15.000.
- L'Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie non fiscali o tributarie, opera se almeno di € 250.

Linea Top e Premium

La garanzia Vertenze contrattuali con fornitori, prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA o prestatori di lavoro occasionale opera se il valore in lite è di almeno € 200.

Garanzie facoltative

- Resistenza alla richiesta per danni contrattuali ed extracontrattuali: 1 o 2 sinistri per anno assicurativo.
- Tutela penale mondo: limite per sinistro e anno assicurativo fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo € 10.000.
- Muoversi in libertà Platino: massimale per sinistro € 150.000. Le garanzie Vertenze contrattuali per il trasporto degli assicurati su veicoli per l'assicurazione Infortuni del conducente operano se il valore in lite è di almeno € 200.
- Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino (garanzie di tutela legale), al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo: limite per sinistro e per anno assicurativo di € 30.000.
- Rimborso autoscuola e zero punti della garanzia facoltativa Muoversi in libertà Platino: limite di € 5.000.
- Appalto e subappalto: vertenze davanti al TAR, 1 sinistro per anno assicurativo, con il limite per € 5.000
- Immobili non direttamente utilizzati dal contraente: recupero stragiudiziale dei canoni di locazione: 2 sinistri per anno assicurativo per ogni immobile assicurato; azione di sfratto: limite di € 2.000.
- Vertenze tra intermediari assicurativi: 1 sinistro per anno assicurativo.
- Vertenze con i clienti: 5 o 10 sinistri per anno assicurativo; fase giudiziale: valore in lite di almeno € 500

Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a chi esercita attività professionale con Partita IVA anche se non iscritto ad un ordine, consiglio, collegio o registro professionale anche in forma di studio associato o società tra professionisti; per l'Area Sanitaria anche il medico o operatore sanitario dipendente. Il prodotto è destinato a chi vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla professione svolta, e alla circolazione stradale. Il cliente non ha bisogno di un livello di conoscenza specifico per comprendere il prodotto.

Quali costi devo sostenere?
ARAG retrocede in media agli intermediari il 23,14 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. **Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.** **Agenti ARAG**: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. **Banche e Broker**: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. **Il modello** per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". **I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:** • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso *(www.arbitroassicurativo.org)* dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione tra quelli indicati su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

COS'E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.arag.it/tutela-legale/diritti-del-consumatore/oblio-oncologico/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: ARAG Tutela Legale Professionista *#Next!* - Mod PRO2 v.1 Ed. 02/2026"

Contratto scritto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 8
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 9
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 11
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 12
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 13
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 14
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 15
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 16

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: chi può utilizzare il contratto di assicurazione
Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa
Compensi annui del contraente: volume d'affari. Per gli intermediari di assicurazione comprende anche la somma delle provvigioni annue. Gli importi sono al netto di IVA e di contributi alla cassa previdenza, come da dichiarazione IVA dell'anno solare precedente alla stipula della polizza o, per gli intermediari, come da altra dichiarazione attestante i redditi (es. Mod. Unico).
Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato
Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile
Documento di guida: patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC
Documento di circolazione: documento unico di circolazione, carta di circolazione, certificato di proprietà
Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice
Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita)
Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge
Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate fuori del normale orario di lavoro da medici di un ospedale che ne utilizzano le strutture
Pacchetto sicurezza: norme in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
Periodo di tolleranza: periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima
Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)
Premio: somma che il contraente paga per il contratto di assicurazione
Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge
Professionista: chi esercita attività professionale con Partita IVA anche se non iscritto ad un ordine, consiglio, collegio o registro professionale anche in forma di studio associato o società tra professionisti; per l'Area Sanitaria anche il medico o operatore sanitario dipendente.
Reati: delitti dolosi o colposi puniti con la reclusione e/o la multa; contravvenzioni punite con l'arresto e/o l'ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto
Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti
Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa
Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida: ritiro, sospensione o revoca del documento di guida
Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo: fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo
Scoperto: somma che in caso di sinistro ARAG non paga all'assicurato
Sinistro: evento dannoso da cui deriva la vertenza
Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice
Spese di giustizia: spese come da D.P.R. n. 115/2002
Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativo

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

Tutela Legale

1. Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza ARAG garantisce:

i compensi per

- l'avvocato e il perito
- l'organismo di mediazione, **se obbligatoria,** e l'arbitro

le spese di

- querela **se la controparte è indagata penalmente**
- soccombenza
- giustizia
- attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge
- indagini svolte dall'avvocato difensore in sede penale
- **due tentativi di esecuzione forzata**
- modifica o eliminazione dal web di una pubblicazione dannosa per l'assicurato, **per cui un terzo è indagato penalmente.**

2. I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'assicurato **poi indagato penalmente**
- la costituzione di parte civile in sede penale.

3. Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

Perdite Pecuniarie

Quando avviene un sinistro coperto da questo contratto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda di polizza ARAG garantisce le spese per:

- partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.

2. Il contraente può opporsi alla attivazione della copertura da parte degli altri assicurati se è in conflitto di interessi con loro.

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

Gli assicurati sono:

- il contraente come professionista, studio associato o società tra professionisti
- i professionisti dello studio associato o della società tra professionisti anche quando operano con propria Partita IVA se i loro compensi sono stati conteggiati per calcolare il premio di polizza
- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente
- i lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati, i praticanti, i tirocinanti e i prestatori di lavoro occasionale del contraente.

AREA SANITARIA (*)

Come indicato sulla scheda di polizza, il contraente professionista è assicurato, anche come specializzando, con la qualifica di:

- libero professionista
- lavoratore dipendente anche se Direttore di Struttura Complessa (Primario).

Se non esercitano la professione medica o di ostetrica, sono assicurati anche:

- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente
- i lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati e i prestatori di lavoro occasionale del contraente.

Per il contraente sia libero professionista che dipendente le garanzie della Linea Top non operano per i sinistri in qualità di dipendente.

GARANZIE FACOLTATIVE

Per le seguenti garanzie facoltative gli assicurati sono:

- **Manager**: il contraente, gli amministratori, anche come legali rappresentanti, i sindaci, i revisori e i membri dell'organismo di vigilanza, il responsabile o preposto del servizio di prevenzione e protezione, e il responsabile protezione dei dati se indicati nella scheda di polizza; questi sono assicurati anche per le garanzie facoltative Retroattività, Denuncia sinistri postuma, Tutela penale mondo, Tutela penale circolazione se acquistate.
- **Muoversi in libertà Platino:** il contraente e i soggetti indicati nella scheda di polizza
- **Area sanitaria - vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, Appalto e subappalto, Vertenze con i clienti**: il contraente.
- **Immobili non direttamente utilizzati dal contraente**: il contraente proprietario dell'immobile indicato nella scheda di polizza.
- **Vertenze con i lavoratori dipendenti e Vertenze tra intermediari assicurativi:** il contraente**.**

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

E' garantita la professione del contraente descritta nella scheda di polizza **per i sinistri relativi ed inerenti:**

- l'attività del contraente
- l'attività degli assicurati svolta **su incarico del contraente**
- gli immobili **direttamente utilizzati dal contraente, necessari alla professione assicurata e che si trovano nella Repubblica Italiana**
- la proprietà e la locazione dei veicoli del contraente,
- il trasporto degli assicurati su aeromobili, imbarcazioni e mezzi circolanti su tracciato vincolato o funi metalliche.

Sono garantiti anche i sinistri relativi e inerenti:

- l'inquinamento dell'ambiente **causato da fatti accidentali**; in materia di Tutela dell'ambiente, sono coperte anche la difesa penale e l'impugnazione di sanzioni amministrative per fatti non accidentali
- l'uso di apparecchi diagnostici o terapeutici
- danni nucleari o genetici causati dal professionista dell'area sanitaria con trattamenti medici
- la compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, per Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Geometri e Geometri Laureati, Geologi.

GARANZIA FACOLTATIVA IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL CONTRAENTE

Le garanzie operano per i sinistri relativi e inerenti gli immobili non direttamente utilizzati dal contraente **che si trovano nella Repubblica Italiana**.

GARANZIE FACOLTATIVE TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE E MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO

Le garanzie operano **per i sinistri relativi ed inerenti la circolazione stradale**, anche durante la vita privata, quando l'assicurato è:

- trasportato,
- pedone
- o conducente di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o di monopattini.

Le garanzie operano anche quando l'assicurato è proprietario, locatario, conducente:

- di qualsiasi veicolo, per la Tutela penale circolazione
- dei veicoli per cui è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore, per il Muoversi in libertà Platino.

Le garanzie operano anche per:

- guida sotto l'influenza dell'alcool
- competizioni di mezzi non a motore o gare ACI di pura regolarità.

Per la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope, **le garanzie operano solo se l'assunzione avviene per prescrizione medica.**
Per l'irregolarità su cronotachigrafo o limitatore della velocità, **le garanzie operano solo se il ricorso è accolto in via definitiva.**
I veicoli devono essere omologati, usati nel rispetto del documento di circolazione e coperti, se obbligatoria, da assicurazione.
Il conducente, alla data del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni.

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Esempi di ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per gli incarichi inerenti la professione assicurata

- *come curatore fallimentare incaricato dall'Autorità giudiziaria (escluso il rischio dell'azienda fallita);*
- *come sindaco di collegio sindacale, revisore o membro dell'Organismo di vigilanza in società ed enti;*
- *per la sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società;*
- *per l'assistenza e consulenza purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale;*
- *per la rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal contraente dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria;*
- *per la consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni o relazioni;*
- *come direttore dei lavori, collaudatore, progettista.*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA CLASSIC

L'Impugnazione di sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali o di Ivass, Consob e Banca d'Italia, e le Vertenze con Istituti o Enti privati o pubblici operano solo per il contraente; le altre garanzie operano per tutti gli assicurati.
Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze, con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla professione assicurata.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**

- **il reato si estingue per prescrizione.**

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- **archiviazione**
- **sentenza di non luogo a procedere**
- **proscioglimento**
- **sentenza di assoluzione.**

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese **fino al limite indicato nella scheda di polizza.**

Per il contraente dell'Area Sanitaria dipendente pubblico, se l'ente di appartenenza, con rifiuto scritto e motivato, non paga le spese legali per conflitto di interessi, la difesa penale opera:

- per i delitti dolosi nei casi elencati sopra;
- per gli altri delitti o contravvenzioni **solo per assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

2. Impugnazione di sanzioni amministrative e provvedimenti del Pacchetto sicurezza, compresa la difesa davanti il Garante per la protezione dei dati personali. Per le sanzioni pecuniarie la garanzia opera **se il valore è di ameno € 250.** Per i procedimenti tributari o fiscali e per le sanzioni di Ivass, Consob e Banca d'Italia, **la garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza.**

3. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o del fornitore del contraente. **La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.**

4. Ricorso contro provvedimenti disciplinari dell'ordine professionale o altra associazione di categoria di appartenenza**. Per i professionisti dell'Area Sanitaria la garanzia opera se il provvedimento segue un'imputazione penale ed il ricorso è accolto.**

5. Difesa davanti la Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, compresa la fase precedente il processo ed il procedimento cautelare di sequestro**. La garanzia opera se non è obbligato un soggetto terzo.**

Per il contraente dell'Area Sanitaria dipendente pubblico la garanzia opera se il giudizio si conclude con:

- **sentenza di condanna per colpa grave,**
- **archiviazione di rito, per mancanza o cessazione del danno o sentenza di non doversi procedere, se non sono contestati comportamenti dolosi,**
- **sentenza di assoluzione per colpa lieve o per mancanza di colpa grave, se l'ente di appartenenza, con rifiuto scritto e motivato, non paga le spese legali**
- **sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento, se l'ente di appartenenza, con rifiuto scritto e motivato, non paga le spese legali per conflitto di interessi.**

La garanzia non opera nei casi in cui il giudice dichiara di non essere competente per difetto di giurisdizione.

ARAG può anticipare le spese **fino al limite indicato nella scheda di polizza.**

Se le spese sono liquidate in sentenza ARAG paga solo l'importo indicato dal giudice.

6. Vertenze con Istituti o Enti privati o pubblici. Vertenze sulla posizione previdenziale/assistenziale **del contraente** con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA TOP (in aggiunta a quelle della Linea Classic)
solo per Area Tecnico Amministrativa e per Libero Professionista Area Sanitaria

La Richiesta di risarcimento danni opera per tutti gli assicurati**, le altre garanzie operano solo per il contraente.**

Le garanzie operano esclusivamente per le seguenti vertenze, con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

1. **Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.**

2. **Vertenze contrattuali di valore in lite superiore a € 200 con:**
   - **fornitori**
   - **prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA**
   - **prestatori di lavoro occasionale.**

3. **Vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente:**
   - **vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo**
   - **vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali**
   - **impugnazione delle delibere assembleari condominiali.**

Art. 1.6 – GARANZIE LINEA PREMIUM
solo per Area Tecnico Amministrativa

Le garanzie della Linea Premium sono le stesse della Linea Top**, ma per ogni tipo di vertenza elencato:**

- **nelle vertenze contrattuali**
- **nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente**

le garanzie operano:

- **per 2 sinistri in fase stragiudiziale**
- **e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.**

Il numero di sinistri è quello avvenuto in ogni anno assicurativo. Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.
Per le garanzie facoltative i limiti della Linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

Art. 1.7 – OPZIONE DECIDI TU!

ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- **con lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, **se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.**

Si applica il massimale per anno assicurativo, se previsto.

Art. 1.8 – GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie facoltative, se acquistate, operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

RETROATTIVITA'

1. Le garanzie:

- difesa penale
- difesa davanti la Corte dei Conti,

operano per sinistri, atti, fatti o comportamenti, avvenuti prima dell'efficacia della copertura assicurativa **se conosciuti dall'assicurato dopo questa data.** Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.
2. La garanzia non opera per i sinistri coperti da un altro contratto ARAG e per quelli di circolazione stradale.

DENUNCIA SINISTRI POSTUMA (*)

L'assicurato può denunciare il sinistro entro il termine indicato nella scheda di polizza.
Il termine decorre dalla cessazione:

- del contratto
- **oppure di altri successivi contratti ARAG se c'è continuità di copertura per lo stesso rischio.**

MANAGER (*) - solo per Società tra professionisti

1. Difesa penale per delitti o contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al Pacchetto sicurezza compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. ARAG paga anche le spese per il dissequestro dei beni necessari alla professione assicurata.
Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**
- **il reato si estingue per prescrizione.**

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- **archiviazione**
- **sentenza di non luogo a procedere**
- **proscioglimento**
- **sentenza di assoluzione.**

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le **spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.**

2. Resistere alla richiesta di terzi per responsabilità extra contrattuale dell'assicurato. La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

3. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

4. Redazione della chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. **La garanzia non opera se il sinistro di responsabilità civile non è garantito perché denunciato oltre i termini di prescrizione, perché il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.**

RESISTENZA ALLA RICHIESTA PER DANNI CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI - solo per Area Tecnico Amministrativa

Resistere alla richiesta danni di clienti o di terzi per responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell'assicurato.
La garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.

Opera invece subito:

- se il sinistro è escluso dalla assicurazione di responsabilità civile o il danno è inferiore alla franchigia
- per le spese successive se l'assicuratore di responsabilità civile ha già pagato l'intero massimale per risarcire il danno.

ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non esiste o non interviene perché:

- **il sinistro è stato denunciato oltre i termini di prescrizione o perché l'assicurato non è responsabile**
- **il premio è stato pagato in ritardo, oppure non è stato pagato o adeguato ad esempio per mancata regolazione.**
- **copre il danno ma non paga le spese legali, ad esempio per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il massimale.**

L'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva sono garantite **se successive all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.**

L'assicurato deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza. La garanzia non opera per il recupero crediti.

TUTELA PENALE MONDO (*) - solo per Area Tecnico Amministrativa

La Difesa penale è garantita con i limiti e nei territori indicati nella scheda di polizza.

TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE (*)

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente.

2. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato dopo un incidente.

3. Incidente all'estero con restrizione della libertà personale:

- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**
- anticipo della cauzione penale **se c'è garanzia di restituzione entro un mese.**

MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO (*)

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Difesa penale per delitti o contravvenzioni connessi ad incidente.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**
- **il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa in prova dell'assicurato.**

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- **archiviazione**
- **sentenza di non luogo a procedere**
- **proscioglimento**
- **sentenza di assoluzione.**

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.

Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3.Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato dopo un incidente.

4. Incidente all'estero con restrizione della libertà personale:

- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**
- anticipo della cauzione penale **se c'è garanzia di restituzione entro un mese.**

5. Ricorso per violazioni del codice della strada, **se c'è incidente stradale, contro:**

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo.

Se non c'è incidente la garanzia opera solo se il ricorso è accolto, anche in parte.

6. Ricorso contro

- **il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida** per violazioni del codice della strada
- **l'irregolare variazione dei punti del documento di guida,** comunicata **dall'organo competente.**

7. Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria già pagata.

8. Ricorso contro

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo

per:

- **mancanza dell'assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo**
- **mancato rispetto del documento di circolazione.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

9. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro

- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo

per:

- **furto del veicolo, furto o clonazione della targa**
- **conducente non abilitato alla guida**
- **conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro**
- **conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

10. Ricorso contro l'inibizione alla guida:

- **in Italia, per il titolare di un documento di guida estero,**
- **all'estero, per il titolare di un documento di guida italiano.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

11. Vertenze contrattuali con valore in lite di almeno € 200 per:

- **il trasporto degli assicurati su veicoli**
- **l'assicurazione Infortuni del conducente.**

12. Difesa penale per contravvenzioni per violazioni al codice della strada se non c'è incidente.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE. La garanzia opera per il rimborso delle seguenti spese **ed esclusivamente per le patenti italiane.**

- **Rimborso autoscuola**: per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- **Rimborso zero punti**: per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta per una violazione **commessa dopo la stipula della polizza.**

AREA SANITARIA: VERTENZE COME LAVORATORE DIPENDENTE O COLLABORATORE (*) - solo per Area Sanitaria

Le garanzie operano per l'attività di lavoro dipendente, di collaborazione o in regime di intramoenia con strutture pubbliche o private.

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Vertenze individuali di lavoro dipendente o di collaborazione, anche davanti al giudice amministrativo.

APPALTO E SUBAPPALTO (*) - solo per Società tra professionisti

1. Vertenze davanti al TAR per mancata aggiudicazione o esclusione da gare pubbliche di appalto, con il limite e il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicati sulla scheda di polizza.

2. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente.

VERTENZE CON I LAVORATORI DIPENDENTI (acquistabile con Linea Top o Premium) (*)

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori interinali, i percettori di borse di studio, i tirocinanti, gli stagisti e con i lavoratori socialmente utili.

IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL CONTRAENTE (acquistabile con Linea Top o Premium) (*)

Per il contraente proprietario di un immobile indicato nella scheda di polizza e **da lui non direttamente utilizzato, operano:**

- le garanzie della linea Top o Premium, **escluse le vertenze di locazione**
- e le seguenti garanzie **nei confronti dell'inquilino locatario.**

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Azione di sfratto per morosità o per finita locazione, con l'eventuale recupero dei canoni arretrati**. La garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza. Non si applica l'Opzione Decidi Tu!**

3. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati. Per ogni immobile assicurato, la garanzia opera:

- **se i crediti si basano su titoli esecutivi, prove scritte o equiparate**
- **e per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza.**

VERTENZE TRA INTERMEDIARI ASSICURATIVI (acquistabile con Linea Top o Premium) (*) - solo per Intermediario assicurativo
Vertenze contrattuali per accordi scritti relativi a rapporti di collaborazione tra il contraente e altri intermediari assicurativi iscritti nella sezione A, B, D o E del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio**.**
La garanzia opera per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza.

VERTENZE CON I CLIENTI (acquistabile con Linea Top o Premium) (*) - solo per Area Tecnico amministrativa
1.**Vertenze contrattuali con i clienti come indicato nella scheda di polizza in relazione a:**

- **numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo**
- **fase stragiudiziale o anche giudiziale**
- **recupero crediti compreso o escluso**
- **estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito.**

2. La fase giudiziale è garantita **se il valore in lite è superiore a € 500.**
3. Il recupero crediti opera:

- per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente **dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace**
- **se i crediti si fondano su titoli esecutivi o prova scritta o equiparata**
- negli altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito, **se i crediti non sono contestati.**

4. La garanzia opera anche se esiste un contratto di responsabilità civile.

(*) Non disponibile per acquisto online

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce:

i compensi

- **stabiliti con patti di quota lite**
- **duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario**

le spese

- **di trasferta, compresa l'indennità**
- **sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'assicurato in sede penale**
- **derivanti da oneri fiscali e sanzioni pecuniarie**
- **ripetibili dalla controparte**
- **non concordate con ARAG.**

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, sono esclusi i sinistri conseguenti o relativi a:

1) diritto di famiglia, successioni o donazioni
2) materia fiscale o amministrativa
3) tumulti, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o uso di sostanze radioattive, attività del settore nucleare
4) danni nucleari o genetici causati dall'assicurato
5) stato di calamità naturale o di allarme
6) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o norme antitrust
7) compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
8) fatti dolosi degli assicurati
9) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
10) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua professione
11) compravendita, permuta, costruzione ex novo di immobili e connessi contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
12) affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare
13) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
14) contratti di mandato o contratti tra intermediari assicurativi
15) circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato
16) attività svolta dal contraente direttamente o a favore di imprese che si occupano di:

- **fabbricazione o commercio di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare**
- **trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato**

17) attività inerente o connessa al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolta dal contraente direttamente o a favore di imprese che si occupano di queste attività con ATECO 38-39 o con queste attività nell'oggetto sociale
18) attività di direttore sanitario o di amministratore
19) vertenze con ARAG
20) adesione ad azioni di classe (class action)
21) difesa penale per abuso di minori

Per le garanzie facoltative sono esclusi anche i sinistri conseguenti o relativi a:

Garanzie Facoltative Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino

22) condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
23) partecipazione con mezzi a motore a competizioni o relative prove

Garanzia Facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dal contraente

24) vertenze tra comproprietari.

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – LINEA PREMIUM

Con l'acquisto della Linea Premium, per ogni tipo di vertenza della Linea Top elencato:

- **nelle vertenze contrattuali,**
- **nelle vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente**

le garanzie operano:

- **per 2 sinistri in fase stragiudiziale**
- **e per 1 di questi anche per la successiva fase giudiziale.**

Il numero di sinistri è quello avvenuto in ogni anno assicurativo. Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.
Per le garanzie facoltative i limiti della Linea Premium si applicano solo a Vertenze con i lavoratori dipendenti.

Esempio di applicazione della linea Premium con garanzia facoltativa Vertenze con i lavoratori dipendenti
Il contraente denuncia ad ARAG i seguenti sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo:

- *Vertenza con fornitore X: la garanzia opera per gestire il sinistro in fase stragiudiziale e giudiziale.*
- *Vertenza con fornitore Y: la garanzia opera per la sola fase stragiudiziale. Il costo dell'eventuale giudizio non rientra in garanzia.*

- *Vertenza con lavoratore A: la garanzia opera per gestire il sinistro (che si chiude in fase stragiudiziale).*
- *Vertenza con lavoratore B: la garanzia opera per gestire il sinistro anche in fase giudiziale.*
- *Vertenza con lavoratore C: la garanzia non opera perché sono già stati denunciati altri due sinistri per la stessa garanzia.*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

ARAG paga i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale:

- **con lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- senza scoperto e con il massimale per sinistro aumentato del 50%, **se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG.**

Si applica il massimale per anno assicurativo, se previsto.

Esempio di Opzione Decidi Tu!
Se il contraente ha acquistato l'Opzione Decidi Tu!, può scegliere di incaricare:

- *il suo avvocato; in questo caso si applica lo scoperto del 20% sulle spese legali della fase giudiziale.*

L'assicurato deve sostenere € 5.000 di spese per il perito e € 7.000 per l'assistenza dell'avvocato in giudizio. ARAG paga € 5.000 per il perito e € 5.600 (€ 7.000 - 20% di scoperto) per l'avvocato; non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400.

- *oppure l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso lo scoperto non si applica e il massimale aumenta del 50%.*

Il massimale di € 30.000, indicato nella scheda di polizza, per questo sinistro diventa € 45.000.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.3 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

1. Per gli assicurati coinvolti nello stesso sinistro la garanzia opera con un solo massimale diviso tra loro in parti uguali, senza considerare quanto ognuno ha pagato.
2. Il massimale residuo alla definizione del sinistro è diviso in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parziale rimborso delle spese sostenute.

Art. 3.4 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

Il sinistro deve avere un valore di almeno:

- **€ 250 per l'Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie non fiscali o tributarie**
- **€ 200 per le Vertenze contrattuali con i fornitori, prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA o prestatori di lavoro occasionale**
- **€ 200 per le Vertenze contrattuali per il trasporto degli assicurati su veicoli e per l'assicurazione Infortuni del conducente**
- **€ 500 per le Vertenze con i clienti in fase giudiziale.**

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza
L'assicurato ha una vertenza con un fornitore per € 180. La garanzia non opera perché il valore è minore di € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.5 – NUMERO DI SINISTRI PER ANNO ASSICURATIVO

Queste garanzie facoltative operano per il numero di sinistri avvenuti per anno assicurativo indicato sulla scheda di polizza:

- Resistenza alla richiesta per danni contrattuali e extra contrattuali
- Appalto e subappalto
- Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione della garanzia facoltativa Immobili non direttamente utilizzati dal contraente
- Vertenze tra intermediari assicurativi
- Vertenze con i clienti.

Art. 3.6 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'assicurato, le garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario competente.

GARANZIE LINEA CLASSIC, TOP E PREMIUM	DOVE OPERANO
• Difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
• Impugnazione di sanzioni amministrative • Impugnazione di provvedimenti disciplinari • Difesa davanti la Corte dei Conti • Vertenze con Istituti o Enti privati o pubblici.	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
• Chiamata in causa dell'assicuratore di Responsabilità civile o dei fornitori	Unione Europea, Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito

GARANZIE LINEA TOP E PREMIUM	DOVE OPERANO
• Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
• Vertenze sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
• Vertenze contrattuali con fornitori, con prestatori di lavoro autonomo con Partita IVA e con prestatori di lavoro occasionale.	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori per l'utilizzo del web e social e media network opera per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito.	

GARANZIE FACOLTATIVE	DOVE OPERANO
• Resistenza alle richieste per danni contrattuali causati • Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, vertenze individuali di lavoro • Appalto e subappalto: Ricorso o difesa davanti al TAR • Immobili non direttamente utilizzati dal contraente • Vertenze con i clienti • Vertenze tra intermediari assicurativi	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
• Manager • Resistenza alle richieste per danni extracontrattuali causati dall'assicurato • Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, richiesta danni per fatto illecito di terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
• Tutela penale mondo	Come indicato nella scheda di polizza
• Tutela penale Circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela legale	Mondo
• Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti	Repubblica Italiana
• Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito • Appalto e subappalto: Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto • Vertenze con i lavoratori dipendenti	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza**
- **rispettare il termine di prescrizione di legge**
- **fornire tutti gli elementi, le prove e i documenti del sinistro**
- **comunicare se ci sono altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e fornirli se richiesto.**

In caso contrario, ARAG non è responsabile per ritardi nella gestione del sinistro, prescrizioni o decadenze dei diritti dell'assicurato.

2. L'assicurato deve comunque denunciare il sinistro entro 24 mesi dalla cessazione del contratto o di altri successivi contratti ARAG con continuità di copertura per lo stesso rischio.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- *una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia*
- *i dati della controparte*
- *eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)*

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola

L'assicurato che denuncia un sinistro ad ARAG invia:

- *la cronologia delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.*
- *copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola*
- *copia della fattura rilasciata dall'autoscuola*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Quando riceve la denuncia di sinistro, ARAG verifica la copertura assicurativa**. Se le ragioni dell'assicurato sono fondate,** ARAG si attiva per risolvere la vertenza in fase stragiudiziale con l'accordo tra le parti, tramite personale interno qualificato o indicando all'assicurato l'avvocato a cui rivolgersi.

2. **Prima di confermare la copertura assicurativa per la fase giudiziale ed eventuali impugnazioni, ARAG valuta le prove e le argomentazioni che l'assicurato deve fornire.** La valutazione non è necessaria per la difesa penale.

3. L'assicurato sceglie l'avvocato per la fase giudiziale. **ARAG indica l'avvocato domiciliatario quando è necessaria la domiciliazione**.

4. L'assicurato incarica l'avvocato e il perito, che operano nel suo interesse, anche per la fase stragiudiziale. **ARAG non è responsabile del loro operato.**

5. ARAG paga le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per il perito **solo se prima ne ha confermato la copertura assicurativa.**

6. In esecuzione del contratto di assicurazione e dopo aver valutato la congruità dell'importo richiesto, ARAG può in alternativa:

- pagare il professionista**,** senza obblighi diretti nei suoi confronti
- rimborsare l'assicurato che fornisce prova del pagamento al professionista.

Per i sinistri avvenuti fuori dall'Europa e dal Bacino del Mediterraneo, ARAG paga solo con rimborso all'assicurato.

7. ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando ha ricevuto i documenti necessari per definire l'importo dovuto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato chiede ad ARAG il rimborso con l'invio di:

- copia del verbale di decurtazione del punteggio
- cronologia del punteggio e delle decurtazioni scaricata online dal Portale dell'automobilista del Ministero dei Trasporti.

2. ARAG verifica la copertura assicurativa e rimborsa le spese sostenute **quando riceve prova di frequenza e pagamento all'autoscuola.**

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DA ARAG

L'assicurato deve restituire subito le somme anticipate da ARAG:

- **se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto**
- **se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia;**
- **per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile che ha contestato il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro dopo il termine di prescrizione**
- **per la difesa avanti la Corte dei Conti se sono accertati nei suoi confronti con sentenza definitiva elementi di responsabilità per dolo**
- **se il dipendente pubblico ha diritto a ricevere il rimborso, anche parziale, dall'Ente di appartenenza.**

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, **di cui dividono a metà la spesa**; **se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente**
- rivolgersi al giudice **se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.**

2. In caso di conflitto di interessi con ARAG, l'assicurato può scegliere il proprio avvocato.

3. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sull'interpretazione del contratto di assicurazione **in tedesco, vale il testo in italiano.**

4. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1.Il contraente deve comunicare:

- **in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di ARAG**
- **se trasferisce la sede legale o la residenza**
- **se è dichiarato interdetto o inabilitato, anche solo per l'esercizio della professione**
- **se è sospeso, radiato o cancellato dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza**
- **se è accertato che esercita la professione in modo abusivo.**

2.Dopo la denuncia del sinistro l'assicurato deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se non sono cambiate:

- **per consentire ad ARAG di gestire il sinistro**
- **e per interrompere la prescrizione prevista dalla legge che decorre dall'ultima comunicazione con ARAG.**

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio è annuale e il contraente deve pagarlo:

- **alla stipula e al rinnovo del contratto, anche con rate infrannuali**
- **ad ARAG o all'intermediario incaricato**
- **con i mezzi previsti dalla legge.**

L'acquisto on line prevede mezzi di pagamento specifici.

2. Alla scadenza delle rate successive alla prima, le garanzie operano nel periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. **Se il contraente:**

- **paga entro tale periodo, le garanzie operano con continuità**
- **paga successivamente, le garanzie sono sospese dalla fine del periodo di tolleranza fino alle ore 24 del giorno di pagamento e la scadenza della polizza non cambia**
- **non paga, le garanzie non operano dalla fine del periodo di tolleranza e il contratto si risolve di diritto alla prima scadenza annuale successiva; ARAG può comunque agire per ricevere il pagamento dei premi.**

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. Se il contratto è indicizzato, ARAG adegua il premio, i massimali e i limiti all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o al suo equivalente.
2. Ogni anno l'indice di settembre dell'anno precedente è il riferimento per l'emissione delle polizze e per l'adeguamento di quelle già emesse.
3. Se l'indice è diverso da quello di emissione del contratto, l'adeguamento in proporzione decorre dalla scadenza della rata annuale.

4. Il contraente o ARAG possono rinunciare all'adeguamento degli importi se superano il doppio di quelli iniziali. In questo caso gli importi rimangono quelli dell'ultimo adeguamento.

5. ARAG calcola il massimale e i limiti sulla base della data di avvenimento del sinistro.

6. Se l'indice non è pubblicato o è pubblicato in ritardo, l'adeguamento si basa sulle variazioni dei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
7. Il contraente può rinunciare ad indicizzare il contratto all'emissione o se lo sostituisce.

Art. 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (solo per Area Tecnico Amministrativa)

1.ARAG calcola il premio annuo lordo di polizza sui compensi annui del contraente. Per ogni periodo assicurativo il contraente paga il premio:

- in una parte fissa e provvisoria, alla stipula del contratto e ad ogni rinnovo, come premio minimo dovuto ad ARAG. La parte fissa è calcolata su almeno l'80% dei compensi annui del contraente;
- a saldo, con la regolazione del premio, sulla base dei compensi annui realizzati dal contraente alla fine del periodo assicurativo.

2. Il premio pagato alla stipula del contratto è un premio minimo. **Se con la regolazione si calcola un premio annuo lordo minore, ARAG non restituisce nulla al contraente.**

3. Il contraente deve:

- **comunicare ad ARAG i propri compensi annui entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo per il calcolo del premio a saldo**
- **pagare il premio a saldo entro 30 giorni da quando ARAG lo comunica.**

Se il contraente non rispetta questi termini, ARAG, fino alle ore 24 del giorno del pagamento, non valuta o liquida i sinistri avvenuti nel periodo oggetto di regolazione e denunciati oltre i 120 giorni dopo la fine di questo periodo.

4. Per aggiornare la parte fissa del premio annuo lordo di polizza è necessario sostituire il contratto.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno:
   - indicato nella scheda di polizza, **se il premio è stato pagato entro tale data**
   - del pagamento**, se il premio è stato pagato successivamente**.

In ogni caso non cambia la scadenza del contratto.

2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova di un anno se, 30 giorni prima della scadenza, non è inviata disdetta con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti.**

Art. 7.2 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. ARAG paga le spese per i sinistri avvenuti:
   - da quando la copertura assicurativa è efficace per il danno o presunto danno extracontrattuale, la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, le vertenze delle garanzie facoltative Tutela Penale circolazione e Muoversi in libertà Platino. **In materia di Pacchetto sicurezza, le garanzie operano fino a 24 mesi dopo la cessazione dell'attività dell'assicurato presso il contraente.**
   - **dopo 3 mesi di carenza per tutti gli altri casi**.
2. Le garanzie, previste anche in una precedente polizza con continuità di copertura sullo stesso rischio, operano:
   - senza carenza **se la precedente polizza ha durata almeno uguale alla carenza stessa**
   - e per i sinistri che il precedente assicuratore ha rifiutato **solo perché denunciati dopo il termine massimo dalla cessazione del contratto.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è:
   - il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
   - la violazione o presunta violazione del contratto
   - la violazione o presunta violazione della legge
   - il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni del Pacchetto sicurezza, **esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose**
   - il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
   - la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della legge che ha originato un danno erariale
   - la prima contestazione della richiesta di usucapione
   - la violazione che comporta la decurtazione o l'azzeramento dei punti per i rimborsi del Muoversi in libertà Platino.

2. Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti.

Esempi di avvenimento del sinistro per le seguenti vertenze:	***Il sinistro avviene quando…***
Violazione della norma di legge: *l'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato commesso a febbraio dell'anno precedente*	*è stato commesso il reato (febbraio dell'anno precedente)*
Danno extracontrattuale subito: *l'immobile del contraente subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori sull'immobile confinante*	*è comparsa la macchia di umidità*
Violazione di contratto: *la contraente acquista un nuovo antivirus per i computer dello studio che dopo qualche mese non funziona correttamente*	*l'antivirus è stato acquistato*
Violazione del contratto di lavoro: *il contraente medico dipendente contesta il mancato aumento di stipendio dopo aver cambiato ruolo con maggiori responsabilità*	*ha cambiato ruolo*
Impugnazione di sanzioni fiscali: *alla contraente viene notificata una cartella esattoriale dopo che le erano stati chiesti chiarimenti su una dichiarazione dei redditi già presentata*	*è stata presentata la dichiarazione dei redditi contestata*
Ricorso contro provvedimento disciplinare: *il contraente riceve una contestazione disciplinare da parte dell'ordine di appartenenza per aver violato il codice deontologico.*	*è stata commessa la violazione*
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale	

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia del provvedimento che dichiara il contraente:

- **inabilitato o interdetto, anche solo per l'esercizio della professione**
- **sospeso, radiato o cancellato dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza**
- **responsabile di esercizio abusivo della professione**

2. Se il provvedimento riguarda un assicurato diverso dal contraente, le garanzie non operano per i sinistri che lo coinvolgono e che sono avvenuti dopo il provvedimento.

3.La sede legale o la residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. Se viene spostata all'estero il contratto si risolve di diritto dal giorno del trasferimento.

4. Se il contraente non comunica tempestivamente ad ARAG lo spostamento all'estero, deve rimborsare le spese pagate per i sinistri avvenuti dopo il trasferimento.

5.Se il contratto si risolve ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte.**

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contraente e ARAG possono disdire il contratto **con raccomandata AR, o altri mezzi legalmente equivalenti, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRO

1. Il contraente o ARAG possono recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla comunicazione di archiviazione del sinistro, con raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti. Il recesso ha effetto 15 gg dopo il ricevimento della comunicazione.**

2. ARAG rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, **senza le imposte.**

Art. 8.3 – RIPENSAMENTO

1. Il contraente che acquista il contratto online può esercitare il diritto di ripensamento **entro 14 giorni dal pagamento del premio con invio ad ARAG in alternativa di:**

- **una PEC a arag@pec.arag.it**
- **una raccomandata AR**

con il numero del contratto, la copia del proprio documento di identità e l'IBAN per il rimborso del premio.

Come comunicare il ripensamento è indicato su https://www.arag.it/contatti/ripensamento/

2. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento **il contratto non produce effetti** e ARAG restituisce il premio versato entro 14 giorni da quando ha ricevuto i documenti e le informazioni richieste.

3**. Il contraente non può esercitare il diritto al ripensamento se denuncia il sinistro entro 14 giorni dal pagamento del premio.**

ALLEGATO NORME DI LEGGE
(principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto)

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
[n ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. *… omissis …*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

Arbitro Assicurativo (AAS): organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi (D.M. n. 2015/2024).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi
Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Professionista	
	ARAGTel! il numero verde **800.508.008** per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura e, se hai acquistato la Linea Top, anche **in materia di diritto del lavoro** ➞ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
	Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti con clienti o fornitori; scritture private; diffide e monitorie; risposte a contestazioni ricevute. ➞ Attivabile scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
	Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti. In particolare, per i professionisti: guida al recupero crediti; guida per l'assunzione o per il licenziamento di un dipendente. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e scarica la guida di cui hai bisogno
	Recupero di un credito precontrattuale. Se hai sottoscritto anche una delle garanzie facoltative "Vertenze con i clienti" compreso il recupero crediti, ARAG ti offre come *bonus di benvenuto* la gestione stragiudiziale del recupero di un credito maturato da non più di 6 mesi dalla data di stipula della polizza, nei confronti di un debitore con sede o residenza in Italia. ➞ Attivabile scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it**
	Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
	Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.	
E per tutti su www.arag.it	
	Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: rapporti tra la polizza di RC professionale e quella di Tutela Legale; circolazione stradale; viaggi.
	Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita https://www.arag.it/tutela-legale-business/professionisti/